

# **DECRETO LEGISLATIVO**

## **257/2006**

PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI  
ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTO

INCONTRO CON LE DITTE  
13 febbraio 2007

Dott.ssa Manuela Peruzzi  
Spisal ulss 20 Verona



## S.P.I.S.A.L.

Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro



### HOME PAGE S.P.I.S.A.L.

- > Informazioni per il pubblico
- > Organigramma del Servizio
- > Elenchi utili
- > Modulistica del Servizio
- > Relazioni del Servizio

### PRIMO PIANO

#### Operazione Cantieri Sicuri

#### Infortuni sul lavoro

- > Guida alla valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche

#### Lavori edili

- > Notifica preliminare
- > Detrazione del 36 o 41% ai fini IRPEF
- > Avvisi Agenzia delle Entrate

#### Amianto

- > Cosa sapere
- > DLGS 257 del 25 luglio 2006

### Finalità del Servizio

Allo SPISAL sono attribuite le funzioni di controllo, vigilanza e di promozione della cultura della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro con il compito di contribuire alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro.

Le strategie messe in campo dal Servizio e dirette ad ottenere il miglioramento della salute dei lavoratori si strutturano su tre livelli:

- Sicurezza e protezione della salute (vigilanza sul rispetto delle norme). Le evidenze empiriche di efficacia nel ridurre gli incidenti e gli infortuni fanno di questa strategia un elemento fondamentale del piano.
- Promozione di stili di vita salubri (educazione alla salute). Finalizzata ad incoraggiare comportamenti individuali più salubri miranti a ridurre il rischio di malattia e compromissione della salute in senso lato.
- Controllo dei determinanti di salute. Questa strategia mira ad integrare aspetti di cambiamento organizzativo, partecipazione sociale e tradizionali programmi di promozione della salute. Il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni portatrici di interesse diffusi è l'obiettivo primario di questa strategia.

### Missione del Servizio

La missione dello SPISAL è quella di promuovere il benessere sul luogo del lavoro attraverso una strategia multisettoriale, rafforzando la cultura della prevenzione dei rischi con il pieno coinvolgimento - in forma coordinata ed integrata - delle diverse articolazioni sociali e istituzionali presenti sul territorio.

### FORMAZIONE

**Vibrazioni meccaniche - corso di aggiornamento**

**Corsi per addetti al Primo Soccorso: proposta per le aziende**

**Corso amianto Gestionale**

**Corso amianto Operativo**

### LINK

- > Safetynet
- > INAIL
- > OSHA
- > Epicentro
- > ISPESL

### PROGETTI

**Verona Aziende Sicure**

- > Il Progetto
- > Bando di concorso
- > Gruppi di lavoro aziendali
- > Convegno 19 giugno 2006
- > Convegno 28 novembre 2005

### INIZIATIVE

- > Iniziativa di promozione della salute: fumo e amianto

Safetynet - home page - Microsoft Internet Explorer

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Indietro Cerca Preferiti

Indirizzo <http://www.safetynet.it/> Vai Collegamenti >>



**safetynet** RETE REGIONALE DELLA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Home | Contatti
Chi Siamo | Il Progetto | Registrazione

Ricerca

**ARGOMENTI**

- [Primo Piano](#)
- [Prevenzione Cantieri](#)
- [La documentazione della Pianificazione Regionale](#)
- [Biblioteca](#)



**REGIONE DEL VENETO**

Piattaforma dedicata alla promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, alla informazione, alla comunicazione e alla formazione. La piattaforma è strumento operativo del Sistema Regionale per la Prevenzione della Regione Veneto nell'ambito della pianificazione triennale 2005-2007.

**PRIMO PIANO**

- [15 dicembre 2006, Rovigo - Convegno Sicurezza nei cantieri La pianificazione come strumento di prevenzione](#)
- [1-2 Dicembre 2006 Senigallia - Seminario Nazionale Promuovere la cultura della salute e sicurezza](#)
- [Novità! Corso di aggiornamento ON LINE sul rischio vibrazioni.](#)
- [14/12/2006 Castelfranco Veneto Convegno Il medico del lavoro e la sicurezza: le novità](#)
- [Lille, France dal 3 al 5 luglio 2007 - First European Forum on effective solutions for managing Occupational Noise Risks](#)
- [Indagine pilota conoscitiva sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro relativa ad una realtà regionale: Veneto](#)

**SERVIZI**

- [Mappa del sito](#)
- [Eventi e manifestazioni](#)
- [E-Learning](#)
- [Quesiti](#)
- [News](#)
- [Links](#)

**FORMAZIONE ON-LINE**

[ACCEDI](#)

**NEWSLETTER**

Per essere sempre informato sulle ultime novità, [iscriviti newsletter di Safetynet.](#)

**BENVENUTO!**

Benvenuto Redazione Safetynet!

all'area riservata

[Modifica i tuoi dati](#) | [Logout](#)

# D.Lgs. 257/2006

- sono abrogate le disposizioni sull'amianto del decreto legislativo n. 277 del 1991.
- Questo decreto è inserito nel titolo VI-bis, del decreto legislativo n. 626 del 1994.

# Campo di applicazione

Si applica alle attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali:

- manutenzione
- rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto,
- smaltimento
- trattamento dei relativi rifiuti
- bonifica delle aree interessate.

# Obblighi del datore di lavoro

- Prima di lavori di demolizione o di manutenzione il datore di lavoro, adotta, anche **chiedendo informazioni ai proprietari dei locali**, ogni misura necessaria volta ad **individuare la presenza** di materiali a potenziale contenuto di amianto e se vi è un minimo dubbio applica le misure previste nel decreto.
- Il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 4 **valuta i rischi** dovuti alla **polvere proveniente dall'amianto** e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

# Controllo dell'esposizione

- Il datore di lavoro, in funzione dei risultati della valutazione dei rischi, effettua **periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro.**
- I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.
- Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere di amianto, per un periodo di riferimento di 8 ore.
- Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche e nell'ambito del SPP.**
- Il conteggio delle fibre è effettuato in microscopia ottica MOCF.

# Esposizioni sporadiche e di debole intensità da definire a cura della Commissione consultiva permanente

Non si applicano

NOTIFICA  
SORVEGLIANZA SANITARIA  
REGISTRO DEGLI ESPOSTI

nei casi in cui siano **soddisfatte tutte le seguenti condizioni:**

- esposizioni sporadiche e di debole intensità
- non superamento del valore limite nella valutazione dei rischi  
**per le seguenti attività:**
  - a) brevi attività non continuative di manutenzione su materiali non friabili;
  - b) rimozione di materiali non degradati di amianto non friabile;
  - c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto in buono stato;
  - d) operazioni di monitoraggio per l'individuare la presenza di amianto.

# Misure di prevenzione e protezione

L'esposizione dei lavoratori deve essere ridotta al minimo, al di sotto di 0,1 fibre per cm<sup>3</sup> di aria, VALORE LIMITE,

in particolare intervenendo su:

- ✓ il numero dei lavoratori esposti
- ✓ i processi lavorativi evitando la produzione di polvere e se non è possibile l'emissione di polvere nell'aria
- ✓ la regolare pulizia e manutenzione dei locali e delle attrezzature
- ✓ lo stoccaggio e trasporto dell'amianto rimosso in imballaggi chiusi
- ✓ raccolta e rimozione dei rifiuti in imballaggi chiusi e con etichettatura indicante il contenuto in amianto.

Quando il valore limite viene superato, il datore di lavoro individua le cause e adotta le misure appropriate per eliminare il rischio.

# Misure igieniche

- I luoghi in cui si svolgono le attività lavorative devono essere:
  - delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;
  - accessibili esclusivamente ai lavoratori addetti ai lavori;
  - oggetto del divieto di fumo.
- aree speciali per mangiare e bere
- adeguati indumenti di lavoro riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili
- adeguati DPI
- equipaggiamento protettivo custodito in appositi locali, pulito dopo ogni utilizzo a cura dell'impresa
- impianti sanitari adeguati.

# Notifica

Il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza

## Prima dell'inizio dei lavori di

- manutenzione
- rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto,
- smaltimento
- trattamento dei relativi rifiuti
- bonifica delle aree interessate.

## La notifica comprende i seguenti elementi:

- a) ubicazione del cantiere;
- b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
- c) attività e procedimenti applicati;
- d) numero di lavoratori interessati;
- e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
- f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

# Piano di lavoro

## Lavori di demolizione o rimozione

Solo imprese iscritte all'Albo

Il datore di lavoro, prima dell'inizio di questi lavori predispone un  
**Piano di lavoro.**

Il piano prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.

Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, almeno  
**30 giorni prima dell'inizio dei lavori.**

**Il piano di lavoro svolge anche la funzione di notifica.**

# Piano di lavoro

Il piano contiene informazioni sui seguenti punti:

- tipologia dei materiali contenenti amianto;
- dispositivi di protezione individuale;
- misure per la protezione e la decontaminazione dei lavoratori;
- adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
- verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto.

# Piano di lavoro o notifica?

## SOLO NOTIFICA

### lavori di manutenzione

senza che vi sia rimozione o “disturbo” del materiale contenente amianto per es:

- incapsulamento di **modeste superfici** con prodotti penetranti e ricoprenti
- confinamento di **modeste superfici** con l’installazione di una barriera.

- **smaltimento**
- **trattamento dei rifiuti**

## PIANO DI LAVORO

- **Lavori di demolizione**
- **Lavori di rimozione** dell'amianto o dei materiali contenenti amianto.

# Informazione dei lavoratori

Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori e ai loro rappresentanti, **prima dell'inizio di attività**, informazioni su:

- a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione ad amianto;
- b) le specifiche norme igieniche da osservare, compresa la necessità di non fumare;
- c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
- d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;
- e) l'esistenza del valore limite e la necessità del monitoraggio ambientale;
- f) il superamento del valore limite con la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulle misure da adottare e le misure adottate.

# Formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori ricevano una formazione

sufficiente, adeguata, comprensibile, ad intervalli regolari, contenente:

- a) le proprietà dell'amianto ed effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
- b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
- c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto;
- d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
- e) la funzione e il corretto uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- f) le procedure di emergenza;
- g) le procedure di decontaminazione;
- h) l'eliminazione dei rifiuti;
- i) la necessità della sorveglianza medica.

# Formazione dei lavoratori

Possono essere addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.

DPR 8 agosto 1994 art. 10, prevede:

Corsi operativi di 30 ore

Corsi gestionali di 50 ore

# Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

- a) **prima di adibire** il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
- b) periodicamente, **almeno una volta ogni tre anni o con periodicità fissata dal medico competente** con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica;
- c) all'atto della **cessazione dell'attività comportante esposizione**, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico competente;
- d) all'atto della **cessazione del rapporto di lavoro** ove coincidente con la cessazione dell'esposizione all'amianto.

...

# Sorveglianza sanitaria

## Registro di esposizione

Gli accertamenti sanitari devono comprendere:

l'anamnesi individuale,  
l'esame clinico generale ed in particolare del torace,  
esami della funzione respiratoria.

(superati gli accertamenti previsti dal D. M. 21 genn. 1987).

Il medico competente, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali:

la citologia dell'espettorato,  
l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria.

Il datore di lavoro, in caso di cessione del rapporto di lavoro, **trasmette all'ISPESL** la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione.

L'ISPESL provvede a conservare tali documenti per un periodo di **quaranta anni** dalla cessazione dell'esposizione.

Il datore di lavoro, iscrive i lavoratori esposti nel **registro**

# Prime indicazioni urgenti

## Coordinamento Tecnico delle Regioni del 19 ott. 2006

- Non è più prevista la facoltà di **effettuare prescrizioni** da parte dell'organo di vigilanza così come era specificato nell'art. 34 nel dlgs 277/91 abrogato, conseguentemente non deve essere rilasciato un parere alla ricezione della notifica.
- La verifica del rispetto della nuova normativa si esplica soprattutto attraverso la vigilanza.
- La **durata e la data di inizio lavori** deve essere indicata nel piano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 sexies e duodecies c. 6 del dlgs 257/2006.
- **I lavori di cui all'art. 59 quinquies** c.2 (esposizioni sporadiche o di debole intensità) saranno oggetto di urgente definizione da parte del Coord. Tecnico delle Regioni.

# Primi indirizzi applicativi

## Regione Veneto Dipartimento di Prevenzione

del 9 novembre 2006

- Il decreto 257/2006 abroga il capo III del dgsi 277/91 e **fissa nuove sanzioni** per gli inadempimenti livellandole a quelle previste dall'art. 89 del dlgs 626/94.
- L'impresa può iniziare l'attività di demolizione, rimozione dell'amianto, decorsi 30 giorni dalla presentazione allo SPISAL del piano di lavoro **senza subordinazione ad una pronuncia preventiva dell'organo di vigilanza.**
- Non emerge la possibilità di interrompere il termine di 30 giorni, al fine di ottenere l'integrazione dei piani di lavoro incompleti.
- La disposizione è un istituto non previsto in ragione delle puntuali indicazioni fornite dalla nuova norma.

# Primi indirizzi applicativi

## Regione Veneto Dipartimento di Prevenzione

- Attività escluse dalla presentazione della notifica: attività di cui alle lett. a), b), c), d) unicamente nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e che risulti non superato il valore limite.
- Attività (59 quinquies) concesse anche ad **imprese non iscritte all'albo**.
- **inizio lavori prima dei 30 giorni** dalla presentazione del piano per **emergenza/urgenza** di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, solo su richiesta motivata da parte dell'impresa e previa comunicazione scritta da parte dello SPISAL.
- **avvio in discarica** del materiale contenente amianto con presentazione di copia del piano di lavoro, con timbro dell'organo di vigilanza o di ricevuta di ritorno della raccomandata di invio.

Si ritiene, anche se non ancora chiarito dalla Regione, la **sospensione** della Delibera Regionale 5455 del 03.12.96 "microraccolta di rifiuti contenenti amianto" che rientra nell'obbligo della notifica o del piano.

# VIGILANZA AMIANTO

## SPISAL

- Inserimento dei piani di lavoro nell'archivio notifiche cantieri.
- Valutazione dei piani con pianificazione della vigilanza in relazione al rischio di:
  - ◆ esposizione a fibre per il friabile
  - ◆ rischio di caduta dall'alto per il compatto.
- Valutazione del controllo dell'esposizione dei campionamenti direttamente effettuati dal Servizio che da esterni.
- Controllo in vigilanza anche degli altri obblighi (dlgs. 494/96, decreto Bersani, PIMUS...).
- Sanzioni ai sensi dell'art. 89 del Dlgs.626/94 da 258 a 4.000 €
- Segnalazione al Ministero dell'Industria delle ditte a cui sono state irrogate tre sanzioni per l'inosservanza degli obblighi in materia di sicurezza. art. 15 L.n°257/92

## ARPAV

- Controllo delle discariche
- Controllo ditte di trasporto rifiuti
- Controllo gestione rifiuti presso le aziende che li producono